

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 338

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

—————

Modifica all’articolo 58 della Costituzione per l’ampliamento
dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Soltanto in Italia occorre aver compiuto 25 anni per poter eleggere i componenti del Senato. Nel resto d'Europa, anche per la Camera alta, laddove questa esiste, è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età, salvo nei casi in cui essa è non elettiva (Gran Bretagna) o nei casi in cui non è eletta direttamente, come in Irlanda, Francia e Paesi Bassi. Fa eccezione la Grecia, dove si vota a 20 anni.

A distanza di venticinque anni dalla emanazione della legge 8 marzo 1975, n. 39, che abbassò la maggiore età da 21 a 18 anni, quest'altra peculiarità italiana stride con l'immagine di un Paese moderno alle soglie dell'Europa unita. Ma stride, altresì, con gli interessi e la dignità dei giovani compresi fra i 18 e i 25 anni. E con il dato che, abbassata la maggiore età, si è addirittura accresciuta di altri tre anni la distanza temporale tra il conseguimento di questo requisito e l'esercizio del diritto di voto per il Senato.

Sicché, nel 1975, non soltanto si trascurò l'equità di una riduzione contestuale per le due Camere, ma si acuì la sperequazione già allora inattuale. L'Italia si trova ora ad

affrontare questo problema in condizioni culturali migliori rispetto al 1975.

Si tratta, peraltro, non solo di riconoscere un diritto (che «non può essere limitato») sancito dal quarto comma dell'articolo 48 della stessa Carta costituzionale, ma anche di prendere atto, sebbene con ritardo, del livello di maturità e del ruolo sociale conseguiti dai nostri giovani. E di considerare, finalmente in misura adeguata, l'arricchimento che ne deriverebbe alla dinamica democratica della nostra società.

Quanto alla questione relativa alla riduzione anche dell'età per l'elettorato passivo al Senato, crediamo sia necessario subordinarla al conseguimento dell'obiettivo pregiudizialmente posto con la presente proposta.

Nel 1975, quando si approvò la «nuova» maggiore età, non si procedette oltre per fedeltà alla filosofia della intangibilità della Carta costituzionale.

Dopo che questa preclusione di principio è caduta, diventa per un verso più attuale e per altro verso sempre più ineludibile il problema del pieno riconoscimento dell'elettorato attivo a tutti i cittadini della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età».

